

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 E 700 C.P.C.

con istanza di provvedimento *inaudita altera parte* e

con contestuale istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **Giuseppa LONGO** (c.f. XXX) , nata ad XXX ed ivi residente nella via XXX , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato da intendersi in calce al presente atto allegata alla busta telematica di deposito, dall'avv. Oscar Di Rosa (c.f. XXX, pec XXX , del Foro di Palermo, con studio in XXX , via XXXX, e in XXX, via XXX) e dall'avv. Martina Abate (c.f. XXX, pec XXX , del Foro di Palermo, con studio in XXX, via XXX), ed elettivamente domiciliata presso le pec dei difensori come risultanti dai registri di giustizia: XXX; XXX, ove dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni, ovvero a mezzo fax al numero 0916256125;

- *Ricorrente* -

CONTRO

REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO (c.f. 80012000826) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, via Villareale n. 6, pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- *Resistente* -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria ADSS attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado, approvata con DDS 2647 del 23.10.2023, che, in seguito all'inserimento di parte ricorrente, sarebbero superati in graduatoria e per punteggio da quest'ultima;

- *Potenziali Resistenti* -

**PER ACCERTARE E DICHIARARE PREVIA SOSPENSIONE, ANCHE INAUDITA
ALTERA PARTE**

- previa disapplicazione e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostantivo, nonché della graduatoria provvisoria di cui al D.D.S. 2038 del 15.9.2023 nonché della graduatoria definitiva di cui al D.D.S. 2647 del 23.10.2023 e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente;
- che il diploma di ragioniere perito commerciale è abilitante per la classe di concorso A-66; - che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.D.G. n. 1334 del 27/07/2022 per l'inserimento nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza di cui all'art. 5 del predetto provvedimento;
- il correlato diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ADSS attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado, approvata con D.D.S. 2038 del 15.9.2023 e con D.D.S. 2647 del 23.10.2023;

E PER L'EFFETTO

- ordinare all'Assessorato resistente di inserire la ricorrente - ovvero dichiararlo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario a garantirne l'inserimento a pieno titolo e senza riserve - nella graduatoria ADSS attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado, approvata con D.D.S. 2038 del 15.9.2023 e con D.D.S. 2647 del 23.10.2023;
- adottare ogni ulteriore provvedimento opportuno e più idoneo alla piena tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

*

FATTO E DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL DDG 1334 DEL 27.7.2022 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

1. Con D.D.G. n. 1334 del 27.7.2022 (**doc. n. 1**), Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio, ha decretato le modalità di accesso alle graduatorie regionali per l’immissione in ruolo e per incarichi di supplenza.

Per quel che qui rileva, l’art. 6 del predetto D.D.G. prevede ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui all’art. 5 (graduatorie regionali per incarichi di supplenza) che «*Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza insegnanti non abilitati/specializzati, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’istanza siano in possesso:*

[...]

per le graduatorie per insegnante di sostegno

- a) *soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado*
- b) *abilitazione all’insegnamento per qualsiasi classe di concorso ovvero i seguenti due titoli:*
 - *titolo di studio previsto dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni per qualsiasi classe di concorso*
 - *possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche».*

2. La sig.ra Giuseppa Longo, con istanza prot. 99801063212715202-ADSS del 03.09.2022 (**doc. n. 2**), ha inviato la richiesta di inserimento nelle graduatorie regionali, per incarichi di supplenza nelle scuole secondarie regionali, ADSS, graduatoria sostegno non specializzati.

Nella predetta richiesta l’odierna ricorrente dichiarava,

- il possesso dei 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno

- tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
- il possesso entro l'anno 2021/2022 di tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado;
 - il possesso del «*Diploma di istruzione secondaria di secondo grado - DIPLOMA IN RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE*».

Orbene, è evidente come la ricorrente possedesse tutti i requisiti previsti dal D.D.G. per l'inserimento nella graduatoria regionale.

3. Sorprendentemente, con D.D.S. 2038 del 15.9.2023 (**doc. n. 3**) con il quale è stata pubblicata la graduatoria (**doc. n. 3-bis**) l'odierna ricorrente apprendeva la sua esclusione poiché «*non è in possesso dei titoli richiesti dal DDG 1334 del 27/07/2022*», successivamente confermata nella graduatoria (**doc. n. 4-bis**) approvata con D.D.S 2647 del 23.10.2023 (**doc. n. 4**).

L'operato dell'Amministrazione resistente è illegittimo sotto plurimi profili.

Valga al riguardo quanto segue.

4. Come anticipato, tre sono i requisiti previsti dal bando per poter richiedere l'inserimento in graduatoria, requisiti che la ricorrente possiede.

4.1. Ed invero, con riguardo al primo «*a) soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado*» si rappresenta come, correttamente, la ricorrente abbia indicato tra i curricula (cfr. **doc. n. 2**, cit.) la maturazione di più di tre annualità, ovvero:

«*Anno scolastico: 2018/2019 Punteggio: 4*

Periodo dal 16/05/2019 al 30/06/2019 pari a giorni 46

Prestato presso ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO PAOLO CASCINO" di PALERMO con codice meccanografico PARH050006 nella classe di concorso ADSS

Anno scolastico: 2019/2020 Punteggio: 12

Periodo dal 28/10/2019 al 30/06/2020 pari a giorni 247

Prestato presso ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "UGO MURSIA" di CARINI con codice meccanografico PAIS004009 nella classe di concorso ADSS

Anno scolastico: 2020/2021 Punteggio: 10

Periodo dal 28/10/2020 al 30/06/2021 pari a giorni 246

Prestato presso ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "UGO MURSIA" di CARINI con codice meccanografico PAIS004009 nella classe di concorso ADSS

Anno scolastico: 2021/2022 Punteggio: 12

Periodo dal 13/10/2021 al 30/06/2022 pari a giorni 261

Prestato presso LICEO SCIENTIFICO STATALE " SANTI SAVARINO " di PARTINICO con codice meccanografico PAPS080008 nella classe di concorso ADSS»

4.2. Quanto al secondo requisito, l'art. 5 del DDG richiede, altresì, i seguenti due titoli, in alternativa all'abilitazione all'insegnamento per qualsiasi classe di concorso:

«- *titolo di studio previsto dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni per qualsiasi classe di concorso - possesso di 24 CFU/CFA*».

Orbene, quanto al primo requisito, la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso del «*Diploma di istruzione secondaria di secondo grado DIPLOMA IN RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE*» (cfr. **doc. n. 2**, cit.).

Occorre preliminarmente osservare che la ricorrente ha conseguito il diploma di Ragioniere Perito Commerciale in data 13.7.2006 a conclusione dell'a.s. 2005/2006 (**doc. n. 5**); il possesso di tale diploma consentiva e consente tuttora di accedere a due classi di concorso:

- A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
- B-32 Esercitazioni di pratica professionale, come confermato dalla Tabelle A e B del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” (**doc. n. 6**, pagg. 61 e 89)

A-66 ex 75/A ex 76/A	Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati	Diploma in: analista contabile; operatore commerciale; operatore turistico; pento aziendale e corrispondente in lingue estere; ragioniere e perito commerciale; ragioniere programmatore; tecnico d'amministrazione; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi turistici;			Classe di concorso ad esaurimento	<p>ISTITUTO TECNICO - settore ECONOMICO - indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, TURISMO - Informatica - 1° biennio*</p> <p>ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE - Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni - 1° biennio.*</p> <p>ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI - Informatica e laboratorio - 1° biennio.* - Laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza,*</p> <p>ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - 1° biennio;*</p> <p>* Ad esaurimento</p>
B -32 555/C	Esercitazioni di pratica professionale Esercitazioni di pratica professionale	- Qualsiasi diploma di istituto di secondo grado Classe di concorso ad esaurimento		*		*

Inoltre, ai sensi dell'art 5 DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR 19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.

Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che il diploma tecnico commerciale sia abilitante e idoneo a consentire l'accesso alla sig.ra Longo alla graduatoria di che trattasi (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, 17.5.2023, n. 1629; Tribunale di Roma, sez. IV Lavoro, 23.3.2022, n. 2640, qui **docc. nn. 7 e 8**).

4.3. Con riferimento invece al «*possesso di 24 CFU/CFA*», anche questo di questo requisito è in possesso la sig.ra Longo (**doc. n. 9**) e tale circostanza è stata correttamente indicata in seno all'istanza di inserimento nelle graduatorie regionali.

5. Da quanto sopra esposto, è evidente come sia stato leso il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria per la supplenza nelle scuole regionali e, conseguentemente, come sia stato illegittimo l'operato dell'Amministrazione nella misura in cui ha escluso la sig.ra Longo ritenendo che la stessa «*non è in possesso dei titoli richiesti dal DDG 1334 del 27/07/2022*».

II. SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è insito nel motivo di ricorso cui si rimanda.

Il *periculum in mora* è altresì sussistente, notevolmente grave e allarmante.

L'estrema gravità ed urgenza, tale da richiedere addirittura un provvedimento *inaudita altera parte*, è giustificata dai danni subiti da parte ricorrente a seguito dell'illegittimo inserimento nella graduatoria regionale.

Con nota prot. 46416 del 25.10.2023 (**doc. n. 10**), l'Assessorato resistente ha previsto che i soggetti inseriti in graduatoria dovranno trasmettere la propria comunicazione di disponibilità a ricevere l'incarico entro le ore 24:00 il 5.11.2023.

La predetta nota prevede che solo i soggetti che avranno manifestato espressamente la disponibilità saranno successivamente convocati per il conferimento dell'incarico; con riguardo agli aspiranti inseriti nella graduatoria ADSS insegnanti di sostegno di II grado graduatoria di interessa dell'odierna ricorrente - la convocazione è stabilita in data 15.11.2023.

Orbene, ove parte ricorrente non dovesse ottenere il provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte* oggetto della presente istanza, teso a riconoscere il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza di cui all'art. 5 del DDG 1334 del 27.7.2022, la

stessa si vedrebbe conseguentemente denegato il diritto di ricevere incarichi a tempo determinato, di durata anche annuale, in riferimento all'a.s. 2023/2024.

Pertanto, non può revocarsi in dubbio che si rende necessaria una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti al mancato riconoscimento del diritto della sig.ra Longo di essere inserita nella graduatoria di che trattasi, pena l'irreparabilità del danno, perdendo ogni possibilità di insegnamento a tempo determinato per ben due anni, che le consentirebbe di maturare punteggio utile ai fini di una posizione in graduatoria, con le evidenti conseguenze professionali, economiche e personali che ne discenderebbero (cfr. **Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, Ordinanza cronol.**

23320/2016 del 14/12/2016 R1G n. 5351/2016 -1, qui doc. n. 11).

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in esame.

*

Alla luce delle pregresse considerazioni, la sig.ra Longo, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

premesse le formalità di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, nonché della graduatoria provvisoria di cui al D.D.S. 2038 del 15.9.2023 nonché della graduatoria definitiva di cui al D.D.S. 2647 del 23.10.2023 e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in via cautelare, ed *inaudita altera parte*, stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritenere e dichiarare abilitante alla classe di concorso A-66 il diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito dalla sig.ra Longo con la previgente disciplina e, conseguentemente, accertare e dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti dal DDG 1334 del 27.7.2022 in capo alla ricorrente, ed il suo diritto ad essere inserita nella graduatoria ADSS attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado, approvata con DDS 2647 del 23.10.2023;



- per l'effetto, inserire la ricorrente a pieno titolo nella graduatoria ADSS attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado, approvata con DDS 2038 del 15.9.2023 e poi con DDS 2647 del 23.10.2023;
- nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare abilitante alla classe di concorso A-66 il diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito dalla sig.ra Longo con la previgente disciplina;
- accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.D.G. n. 1334 del 27/07/2022 per l'inserimento nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza di cui all'art. 5 del predetto provvedimento;
- accertare e dichiarare il correlato diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ADSS attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado, approvata con 2038 del 15.9.2023 e poi con DDS 2647 del 23.10.2023;
- per l'effetto, ordinare all'Assessorato resistente di inserire la ricorrente a pieno titolo e senza riserve - ovvero dichiararlo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario a garantirne l'inserimento - nella graduatoria ADSS attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado, approvata con 2038 del 15.9.2023 e poi con DDS 2647 del 23.10.2023;
- adottare ogni ulteriore provvedimento opportuno e più idoneo alla piena tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

Con riserva di ulteriormente articolare difese e depositare documenti nei termini di rito.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Si trasmettono in comunicazione i seguenti documenti:

1. DDG 1334 del 27.7.2022;
2. Domanda iscrizione Longo Giuseppa;
3. DDS 2038 del 15.9.2023;
- 3-bis. Graduatoria allegata DDS 2038 del 15.9.2023;
4. DDS 2647 del 23.10.2023
- 4-bis. Graduatoria allegata DDS 2647 del 23.10.2023;
5. Diploma ragioniere e perito commerciale Longo;
6. DPR 19/2016;
7. TAR Catania n. 1629/2023;
8. Tribunale di Roma n. 2640/2022;

9. Certificato 24 CFU Longo;
10. Nota prot. 46416 del 25.10.2023;
11. Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, Ord. n. 23320/2016.

DICHIARAZIONE DI VALORE

I sottoscritti avv. Oscar Di Rosa e avv. Martina Abate dichiarano, che il valore della causa è indeterminabile ed ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia) il contributo unificato è esente.

Palermo, 30 ottobre 2023

Avv. Oscar Di Rosa

Avv. Martina Abate

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la sig.ra Giuseppa Longo, giusta procura allegata,

premesso e rilevato che

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti iscritti nella graduatoria ADSS approvata con DDS 2038 del 15.9.2023 e poi con DDS 2647 del 23.10.2023, ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento di parte ricorrente nella graduatoria in questione, sarebbero superati dalla stessa nella posizione ricoperta per punteggio;

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero di destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica;

Rilevato infine che

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

Voglia autorizzare la notificazione del ricorso

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, nell'apposita sezione dedicata alle graduatorie per le supplenze nelle scuole secondarie regionali, ovvero in altra area del sito web dell'amministrazione resistente che il Giudicante riterrà opportuna.

Palermo, 30 ottobre 2023

Avv. Oscar Di Rosa

Avv. Martina Abate